

INTERVENTO PREFETTO FRATTASI

Commento all'articolo 2 del decreto legislativo 15 novembre 2012, n.218

L'articolo 2 del primo correttivo del codice antimafia interviene, innanzitutto, sull'articolo 84 dello stesso codice, concernente la definizione della documentazione antimafia, che, come è noto, è suddivisa in comunicazioni e informazioni. Nello stesso articolo, inoltre, trovano definizione le situazioni indizianti dalle quali il prefetto competente può desumere la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e, tra queste, è contemplata quella, specificata al comma 4, lettera c) dell'articolo 84, che riconnette significatività al fatto che l'impresa o l'associazione abbia tenuto un comportamento omertoso, non denunciando i reati di concussione o di estorsione, di cui agli artt. 317 e 629 c.p., di cui sia rimasta vittima, salvo che ricorra l'esimente prevista dall'articolo 4 della legge 689/1981, allorché i delitti di cui sopra risultino aggravati dalla circostanza di essere stati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero con il fine di agevolare l'attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

E' e rimane evidente la *ratio* della norma, consistente nell'allontanamento dalla possibilità di acquisizione di commesse pubbliche dell'operatore economico che abbia ambiguamente soggiaciuto alla pressione mafiosa, ancorché risultasse per lui possibile coadiuvare l'attività degli organi investigativi e dell'autorità giudiziaria proprio per la mancanza di uno stato di necessità (non ricorrendo, in ipotesi, la minaccia di un danno ingiusto a persone o cose tale da concretare la sussistenza di una condizione di pericolo per sé o per altri). In termini effettuali, la disposizione mira a contrastare quell'area grigia in cui il torbido consenso alla criminalità organizzata, che può anche celare l'interesse a trarre comunque un vantaggio competitivo dalla "protezione" mafiosa o da un comportamento collusivo, viene, in definitiva, ad ampliare l'ambito oggettivo di condizionamento e di infiltrazione da parte delle mafie nell'economia legale e nell'imprenditoria.

L'articolo in commento aggiungendo all'articolo 84 del codice il comma 4 *bis*, interviene a definire le modalità attraverso le quali può emergere tale circostanza indiziante e stabilisce che essa, una volta accertata in sede penale e rilevata dalla richiesta di rinvio a giudizio per i delitti aggravati di concussione e di estorsione, viene comunicata, a cura del pubblico ministero che procede, alla prefettura in cui

hanno sede i soggetti di cui all'articolo 83 del codice, che hanno fatto richiesta del rilascio dell'informazione antimafia ovvero in cui ha sede legale l'impresa (potendo, come è noto, anche non esservi corrispondenza tra i due luoghi: in effetti, il citato comma 4 *bis* non fa che correttamente replicare il criterio duale di competenza per territorio enunciato dall'articolo 90, comma 1, del codice).

La norma ha tuttavia un'utilità anche maggiore rispetto a quella che presenta a prima vista, per la cui spiegazione occorre una breve premessa "storica". La causa ostativa antimafia di cui si sta trattando coincide solo in parte con quella che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter del d. lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici, viene a rappresentare, ancora più a monte rispetto alle verifiche antimafia, una causa di esclusione dalle procedure di affidamento, per difetto di uno dei requisiti generali, e che l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, ricevuta la relativa comunicazione dalla autorità giudiziaria, è tenuta a pubblicare sul sito del proprio Osservatorio, dandone così notizia a tutte le stazioni appaltanti. Con il d.l. 13 maggio 2011, n.70 (articolo 4, comma 2, lettera b), n.1.9) è stato espunto, infatti, dalla lettera m-ter) l'inciso secondo il quale- a parere di chi scrive molto più coerentemente rispetto alla *mens legis*- l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione poteva conseguire *anche in assenza* della pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa antimafia. Si è venuta a determinare, dunque, un'asimmetria tra le analoghe disposizioni contenute nei due codici- quello antimafia e quello dei contratti pubblici- con il risultato che, per il codice antimafia, si può adottare un'informazione interdittiva a carico dell'imprenditore omissivo e omertoso anche quando questi sia immune da misure di prevenzione o da altre situazioni penali ostative, mentre, per il codice dei contratti pubblici, non lo si può inibire dal partecipare alle procedure di affidamento; sicché lo sbarramento, in questi casi, verrà ad operare soltanto più a valle, vale a dire al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice dovrà procedere alle verifiche antimafia. Occorreva, allora, che questo preciso momento venisse ad avere una sua peculiare disciplina perché la situazione ostativa potesse emergere dagli accertamenti disposti. Ed è quello a cui ha provveduto l'intervento novellistico operato dal primo correttivo con l'inserimento, nell'articolo 84 del codice antimafia, del comma 4-bis. L'utilità e opportunità dell'intervento si colgono nel fatto che la circostanza ostativa di cui si sta parlando potrebbe non essere conosciuta dal sistema informativo, cioè dalla banca dati unica nazionale antimafia a cui il codice affida, a regime, il rilascio

immediato delle informazioni. Ciò per il motivo che nella nuova piattaforma informatica, la cui “costruzione” è ancora *in itinere*, potranno sì confluire i dati in possesso dell’AVCP, in quanto contenuti nel data-base dell’Osservatorio dell’Autorità, ma questi sono, allo stato, relativi al sottoinsieme dei casi in cui la circostanza indiziante in parola, come si è detto, sia venuta a riguardare l’operatore economico nei cui confronti risulti pendente procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o sia rilevata una causa ostativa per la legislazione antimafia (*rectius*: una delle cause di cui all’articolo 10 della legge 575/1965, il cui contenuto è ora trasposto nell’articolo 67 del codice antimafia).

L’articolo 2 del primo correttivo interviene, inoltre, anche sull’articolo 85 del codice antimafia ampliando il novero delle figure soggettive sulle quali andranno effettuate le verifiche ai fini del rilascio delle informazioni del prefetto. Una prima modifica viene operata con riguardo al comma 2 lettera d) del citato articolo 85, che, relativamente ai consorzi di imprese di cui all’articolo 2602 del codice civile, precisa come i controlli antimafia vadano eseguiti sul conto delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Tale disposizione viene interpolata inserendovi i Gruppi Europei di interesse economico, i quali costituiscono un istituto di cooperazione economica tra imprese disciplinato dal regolamento comunitario 25 luglio 1985, n.2137, le cui previsioni sono integrate per il nostro ordinamento dal d.lgs. 23 luglio 1991, n.240. Ne deriva che i GEIE sono assoggettati, per quanto riguarda le verifiche antimafia, allo stesso regime previsto per i consorzi, essendo essi considerati assimilabili, quanto alla struttura, ai consorzi a rilevanza esterna. Di particolare rilievo appaiono le integrazioni alla platea dei soggetti apportate in virtù dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* che vengono aggiunti all’articolo 85 del codice. Con la prima di dette disposizioni i controlli antimafia andranno a dirigersi anche verso i soggetti che fanno parte del collegio sindacale, ovvero al sindaco quando lo statuto societario, come consentito dall’articolo 2477 del codice civile, contempra un organo monocratico, nonché ai componenti dell’Organismo di vigilanza (OdV) previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/22001, cui spetta di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo aventi la finalità di prevenire il rischio di reati che possano comportare la responsabilità amministrativa dell’ente collettivo.

La modifica che si sta illustrando tiene conto, invero, di diversi casi nei quali si è registrata la presenza di soggetti controindicati che tuttavia non risultavano inseriti nella *corporate governance* dell’impresa, ricoprendo l’incarico di componente di

collegio sindacale, quindi riservandosi un ruolo *neutro* e più defilato, soprattutto non direttamente attinto dagli accertamenti antimafia. Difatti, la figura del sindaco, estranea alle funzioni di amministrazione e gestione, non era, prima della modifica, inserita tra quelle a cui erano (e rimangono) obbligatoriamente riferite le verifiche soggettive sulla compagine societaria; sicché l'eventuale presenza di soggetti controindicati tra coloro che avessero ricoperto tale incarico poteva essere oggetto di un'informazione interdittiva a condizione che fosse rivelatrice di un *fumus* di inquinamento mafioso dell'impresa, da argomentare sul piano logico-deduttivo; e ciò comunque alla stregua dell'articolo 10, comma 8, del d.P.R. 252/1998, ora trasposto nell'articolo 91, comma 5, del codice antimafia, secondo cui il prefetto estende gli accertamenti a tutti coloro che risultano poter determinare le scelte o gli indirizzi societari. A ciò bisogna aggiungere che non sempre il Giudice Amministrativo consentiva con la valutazione dei prefetti circa il fatto che la presenza nell'ambito del collegio sindacale di soggetti in odore di mafia fosse implicitamente dimostrativa della permeabilità dell'impresa, suffragando l'ipotesi indiziaria della sussistenza di un tentativo di infiltrazione. Intesa correttamente la novella in commento, essa porta a concludere che una volta che sia stata accertata la ricorrenza di una situazione indiziante nei confronti di uno dei componenti del collegio sindacale, o dell'OdV, non sia necessario acquisire ulteriori, concreti elementi per ciò che concerne il rapporto di causa-effetto da cui si possa ragionevolmente desumere il tentativo di infiltrazione e di condizionamento dell'impresa.

L'ulteriore modifica apportata con il comma 2-ter riguarda le società straniere prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, assoggettate espressamente ai controlli antimafia. Il d.P.R. 252/1998 richiedeva il rilascio della documentazione antimafia solo nei confronti delle imprese straniere che disponessero di una sede secondaria in Italia, ma tale limitazione aveva finito per rappresentare, specie con la progressiva apertura del mercato dei contratti pubblici alle imprese comunitarie, una criticità di sistema. La norma opportunamente viene a colmare un vuoto e conferma gli sprazzi di interessante apertura del codice antimafia verso confini più vasti. In questi termini ne è un esempio l'articolo 91, comma 5, che nel trasporre l'articolo 10, comma 8, del d.P.R. 252/1998, in merito all'estensione delle verifiche a tutti i soggetti che siano in grado di determinare le scelte strategiche delle imprese, ha espunto il riferimento testuale al fatto che l'influenza condizionante dovesse provenire da persone "residenti nel

territorio dello Stato”, nell’implicita consapevolezza che il condizionamento può anche avere, in presenza di una dimensione globale e transnazionale della criminalità, un’origine non autoctona. La nuova disposizione, per ovvie ragioni connesse alle peculiarità del diritto societario del Paese di nazionalità dell’impresa straniera, non individua puntualmente le figure all’interno della *corporate governance* cui vanno riferite le verifiche antimafia, bensì fa riferimento ai poteri di amministrazione, di direzione e di rappresentanza generale; ne deriva che l’ambito soggettivo dei controlli verrà a definirsi in correlazione ai contenuti dell’autodichiarazione che anche la società straniera sarà tenuta a presentare alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti che devono acquisire, ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2 del codice, la documentazione antimafia. Le disposizioni aggiunte con il comma *2-quater* riguardano le società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici. Il loro regime di controllo per quanto riguarda l’ambito soggettivo, delle persone fisiche e giuridiche da assoggettare alle verifiche antimafia, è da considerarsi del tutto peculiare ed è derogatorio rispetto a quello generale, risultando più rigoroso e più ampio. Non si tratta, tuttavia, di una vera e propria novità normativa, ma piuttosto di un intervento che si potrebbe definire di manutenzione normativa, avuto riguardo al suo esplicito scopo di raccordare fonti diverse intervenute in fasi temporali successive, conservandone identico, peraltro, il contenuto. In effetti tale speciale regime è già stato introdotto con due decreti-legge, il d.l. 98/2011 e il d.l.6/2012, che avevano entrambi operato sul d.P.R. 252/1998, aggiungendo all’articolo 2 il comma 3-bis, trasposto oggi nell’articolo 85, comma *2-quater*. Siccome il libro II del codice antimafia non era ancora entrato in vigore al momento in cui l’intervento venne posto in essere dal legislatore, il “giro di vite” sulle concessionarie di giochi leciti si è forzatamente diretto verso il regolamento del 1998; il che dimostra come Governo e Parlamento avvertissero tutta l’urgenza di dettare norme più stringenti e con immediati effetti in un settore particolarmente appetito per il suo ingente fatturato su cui si appuntano forti preoccupazioni di strumentale ed occulta utilizzazione da parte della criminalità organizzata. Quanto al rafforzamento della disciplina, basterà osservare che le verifiche si estendono a tutti i soci, persone fisiche, che detengano, anche indirettamente, quote superiori al 2 per cento del capitale o del patrimonio, nonché alla figura del direttore generale espressamente presa in considerazione solo per questa categoria di società. Inoltre, la norma, allo scopo di evitare che il potere di verifica possa rimanere paralizzato o venire eluso da forme interpositive di anonimizzazione, prevede che se la partecipazione oltre la predetta soglia del due

per cento sia detenuta attraverso altre società di capitali, i controlli andranno eseguiti sulle persone fisiche che, nell'ambito della società socia, hanno poteri di rappresentanza e amministrazione ovvero che ne abbiano comunque il controllo, in maniera diretta o indiretta. Il controllo antimafia sulle concessionarie di giochi leciti risulta piuttosto capillare riguardando in ogni caso le sedi secondarie e le società straniere anche non residenti, purché risultino avere in Italia una stabile organizzazione. E' previsto, infine, che la documentazione antimafia sia sempre riferita anche al coniuge non separato; norma, quest'ultima, che sembra introdurre un obbligo acquisitivo distinto e aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 85, comma 3, del codice, il quale- con riguardo, peraltro, alla sola informazione del prefetto- prevede per le verifiche da eseguire a carico del nucleo familiare il limite della convivenza.

Commento all'articolo 3 del d.lgs. 218/2012

La descrizione dei contenuti normativi dell'articolo 3 richiede una preliminare precisazione. Il codice antimafia manteneva intatta la possibilità che la comunicazione- una delle due forme in cui continua a declinarsi, a seconda dell'ampiezza delle verifiche, la documentazione antimafia- potesse essere richiesta sia dalla amministrazione procedente sia dal diretto interessato, cioè dall'operatore economico che ha necessità di acquisire l'attestazione in discorso. Invero, già prima che fosse realizzato il processo di completa decertificazione dell'azione pubblica, compiutosi con l'articolo 15 della legge di stabilità finanziaria 183/2011, risultava alquanto incongrua la scelta operata nel codice di lasciare immutata, ai fini della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, la precedente doppia opzione: amministrazione pubblica e soggetto privato. E ciò per la precisa ragione che lo stesso codice sembra connettere in maniera univoca il conseguimento della documentazione antimafia al canale rappresentato dalla banca dati unica nazionale, il cui accesso viene riservato, principalmente, alle amministrazioni committenti mentre resta precluso agli operatori economici. Il comma 1 dell'articolo 3, nel riformulare il comma 1 dell'articolo 86 del codice, pur lasciando immutato il periodo- sei mesi- in cui la comunicazione conserva validità, espunge dal testo l'ultimo capoverso, nel quale si dava l'ipotesi che l'interessato avesse conseguito direttamente l'attestazione e potesse proseguire ad utilizzarla entro il predetto arco temporale. Da questo punto di vista, la disposizione in commento va letta in sistema con quella contenuta nell'articolo 4, comma 1, la quale, per le stesse ragioni sopraenunciate, "ripulisce" il testo dell'articolo 87, comma 1, del codice da un

precedente inciso che allo stesso modo presupponeva la possibilità- da considerarsi ormai definitivamente superata- che fosse il privato, persona fisica, impresa, associazione o consorzio, a richiedere al prefetto il rilascio della comunicazione antimafia. Dunque, anche nell'ambito della documentazione di cui trattasi trova pieno dispiegamento il principio generale secondo il quale il privato non è tenuto, nei rapporti con la pubblica amministrazione, a dimostrare attraverso l'esibizione di certificazioni il possesso di stati, qualità personali e fatti. La possibilità, ancora contemplata dal codice e che verrà a cadere in virtù del correttivo, che fosse il privato a munirsi della comunicazione resta, pertanto, un "cascame" del precedente regime normativo, come tale venuto a cadere.

Nella stessa direzione "ortopedica" va anche l'altra modifica recata dall'articolo 3, con la quale si interviene sul comma 2 dell'articolo 86 del codice. Nel caso di specie, la novella- che mantiene fermo il periodo di utilizzabilità dell'informazione antimafia, stabilito in dodici mesi- espunge anche qui ogni riferimento alla possibilità che l'interessato possa utilizzare l'informazione anche per altro procedimento. Da tutto ciò consegue che la documentazione antimafia potrà essere utilizzata per il previsto periodo di validità, rispettivamente di sei e dodici mesi, solo dall'amministrazione pubblica che lo abbia acquisito e solo in relazione al provvedimento per cui sia intervenuto il rilascio, e non anche, dunque, per altri distinti provvedimenti che non ne rappresentino la naturale prosecuzione o evoluzione, essendone strettamente connessi. Tali debbono intendersi, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del codice gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti. L'ulteriore conseguenza delle novelle apportate all'articolo 86 sta nel fatto che con esse si stabilisce il principio secondo il quale occorre che le amministrazioni pubbliche rinnovino la richiesta di rilascio della documentazione antimafia qualora si tratti di un distinto procedimento, anche se abbiano già acquisito in precedenza lo stesso tipo di documentazione nei riguardi del medesimo soggetto e questa sia ancora in corso di validità. Lo spirito dell'intervento riformatore è di far sì che le amministrazioni pubbliche- specialmente quelle competenti all'erogazione di provvidenze economiche per le quali è abbastanza agevole ipotizzare che lo stesso operatore rivolga più istanze di concessione, distinte e autonome, in un breve intervallo di tempo- interroghino altrettante volte la banca dati unica nazionale antimafia. Lungi dal considerare questo un aggravio, dato che il tempo di rilascio della documentazione è immediato, come prescrivono gli articoli 88, comma 1, e 92, comma 1, del codice, si avrà, invece, un effetto che appare

consonante con il carattere dinamico e progressivo dei controlli antimafia, la cui più avanzata impostazione sembra decisamente involgere l'abbandono di "vecchie" modalità di accertamento in cui preminente, e soprattutto esaustivo riguardo all'affidabilità e onorabilità dell'impresa, sembrava essere il dato conclamato dalla mera cartolarità.

Commento agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 218/2012

L'articolo 4, comma 1, contiene due disposizioni che intervengono, rispettivamente, sull'articolo 87, comma 1, e sull'articolo 88 del codice antimafia. Della prima si è detto in sede di commento dell'articolo 3 del correttivo. Dell'altra si dirà ora, dovendo, tuttavia, premettere alcune brevi considerazioni a proposito della vulnerabilità della banca dati unica nazionale antimafia. Nella sua impostazione di fondo, la banca dati unica nazionale viene a costituire una *repository* nella quale sono contenute, distintamente, sia le comunicazioni che le informazioni antimafia, abbiano esse contenuto interdittivo o liberatorio (si veda l'articolo 98, comma 1, del codice). La funzionalità della nuova "macchina" contempla la possibilità di immediatezza del rilascio, che è una *issue* propria di ogni sistema informatico concepito in termini di servizio nei confronti di un'utenza qualificata. Tradotto in termini operativi, questo deve poter significare che se il sistema, una volta attivato dall'interrogante, non riscontra nessun impedimento formale, né rileva *alert* di alcun genere a carico di un determinato soggetto d'impresa, l'accesso si concluderà con un solo esito: il rilascio immediato della documentazione richiesta. Tutto ciò presuppone, tuttavia, che l'esplorazione venga fatta su un plateau di soggetti accreditati presso il sistema, cioè che siano in precedenza conosciuti e censiti. Diversamente, il sistema risulterebbe perforabile perché non avrebbe difese per intercettare, ad esempio, il rischio mafioso nei riguardi dei soggetti d'impresa neocostituiti: basterebbe, dunque, mettere in piedi una "newco" con persone immuni da precedenti, non presente in anagrafe, per aggirare o eludere i controlli della banca dati. E' una criticità questa che ci permettiamo di segnalare nel *Commento al codice antimafia* (Cisterna, De Simone, Frattasi e Gambacurta, Maggioli, 2011; cfr., in particolare, pag. 226, nel paragrafo sull'architettura della banca-dati, curato dallo scrivente) e che venne manifestata in sede di parere parlamentare anche dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del

Senato della Repubblica, ma di cui non si tenne affatto conto nella redazione finale del testo normativo.

Ora, si registra con sollievo il fatto che il legislatore vi abbia provveduto, ponendo rimedio ad una potenziale causa di *default* del sistema. L'articolo 4, comma 1, lettera b) provvede, pertanto, a questa necessità riformatrice opportunamente intervenendo sull'articolo 88, comma 1, primo periodo, del codice antimafia, per ciò che concerne il procedimento di rilascio delle comunicazioni.

E' evidente che a questa stessa logica si rifanno almeno due altre modifiche apportate con il correttivo. Si tratta, precisamente, di quelle contenute nell'articolo 5, comma 1, lettera a), inerente al rilascio delle informazioni, e all'articolo 6, relativo alla disciplina intertemporale che presiede al rilascio della documentazione fino all'attivazione della banca-dati unica nazionale antimafia, delle quali, per ragioni di organicità e di attinenza, anticipiamo in questa sede il commento.

Il comma 1 dell'articolo 5 viene a svolgere, limitatamente alle informazioni antimafia, una funzione esattamente omologa e speculare a quella cui soddisfa il già illustrato comma 1 dell'articolo 4 a proposito delle comunicazioni. Si tratta, anche in questo caso, di precisare che il sistema rilascia tale tipo di documentazione esclusivamente per quei soggetti che siano censiti, ossia per i quali siano già avvenute le operazioni tecniche di popolamento della banca- dati.

Naturalmente un lettore curioso si domanderà giustamente cosa accade nel caso in cui il sistema venga richiesto del rilascio di un'attestazione antimafia, sia essa comunicazione o informazione, e si tratti di un soggetto d'impresa non censito. La risposta a questa domanda è contenuta nell'articolo 4, comma 1, numero 2), che inserisce all'articolo 88 del codice il comma 3-bis, e anche nell'articolo 5, comma 1, numero 2), che, a sua volta, modifica il comma 2 dell'articolo 92 del medesimo codice. Le due norme, rispettivamente in tema di comunicazioni ed informazioni, ci spiegano che in questo caso il sistema non è in condizione e, dunque, non può, allo stato degli atti, rilasciare una liberatoria; sicché in entrambi i casi si innesca, a valle della richiesta, un procedimento di verifica da parte della prefettura competente. In tutte e due le ipotesi, insomma, il sistema tratterà la richiesta di rilascio della documentazione antimafia alla stessa maniera dei casi in cui essa è avanzata per un soggetto d'impresa nei cui confronti, per l'esistenza di "pendenze" o di annotazioni comunque negative o non favorevoli, non risulti possibile il rilascio immediato della documentazione (il quale consegue, ricordiamolo, solo quando si tratti di una

liberatoria, essendo escluso, come è noto, che un provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole venga adottato o eseguito sulla scorta delle sole risultanze informatiche, in omaggio ad un principio di garanzia che trova espressione nell'articolo 14, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

L'articolo 6, come si anticipava, contiene disposizioni transitorie che, novellando l'articolo 99 del codice, disciplinano il rilascio della documentazione antimafia fino all'attivazione della banca-dati e comunque non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del primo dei regolamenti che verrà ad occuparsi del funzionamento della nuova piattaforma informatica.

Il comma 2-bis dell'articolo 99 stabilisce che le prefetture, in tale fase di transizione, continuino ad utilizzare i collegamenti con alcuni sistemi telematici già impiegati allo scopo sotto il vigore del d.P.R. 252/1998, e vale a dire: *i*) il CED Interforze di cui all'articolo 8 delle legge 1° aprile 1981, n.121; *ii*) il sistema di interconnessione tra Prefetture e Camere di Commercio. Si sta parlando del sistema SI.CE.ANT. che, in forza di un'iniziativa di carattere sperimentale, ma attiva tuttora, che ha visto compartecipare il Ministero dell'interno e il Dipartimento della Funzione Pubblica, provvede a collegare, per il tramite di un *hub* attestato presso la Prefettura di Roma, il sistema informativo delle Camere di Commercio, gestito da Infocamere, con il già citato CED Interforze. E' ovvio che alcune funzionalità di sistema che, come abbiamo visto, dovranno connotare le modalità operative della banca-dati unica nazionale non potranno essere già attive e presenti durante il periodo di transizione. In particolare, non lo sarà la funzionalità che, in tempo reale, restituisce all'interrogante l'informazione riguardo al fatto che l'impresa per cui è stata avanzata la richiesta è già censita; come non potrà esserlo, per altrettante ovvie ragioni, quella che prevede, in caso di liberatoria, il rilascio immediato della documentazione; sicché, opportunamente, la disposizione novellatrice interviene a precisare che in questa fase ai fini dell'erogazione della documentazione richiesta si osservano i termini di cui agli articoli 88 e 92 (quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, prorogabili di altri trenta in caso di verifiche di particolare complessità) rispettivamente in tema di comunicazioni e informazioni antimafia.

E' da sottolineare che la disposizione in commento viene a sostituire integralmente altra precedente disposizione modificativa del codice, introdotta dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile

2012, n. 35, secondo la quale le amministrazioni pubbliche, fino all'adozione del regolamento sul funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia "acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia (*rectius*: la documentazione antimafia) e la certificazione camerale con la dicitura antimafia. Ora, appare chiaro che la novella recata dal correttivo, che salvaguarda, come si è già avuto modo di osservare in precedenza, il principio secondo cui la documentazione antimafia è acquisita d'ufficio, fa tuttavia cadere l'ipotesi che le stazioni appaltanti possano munirsi della certificazione camerale come succedaneo della sola comunicazione antimafia.

Riprendiamo, ora, il commento dell'articolo 4 del d.lgs. 218/2012 al punto in cui lo abbiamo interrotto. Il comma 1, lettera c) interviene sull'articolo 91 del codice antimafia. Nella sua originaria formulazione il comma 4 del predetto articolo conteneva una disposizione secondo la quale nel caso di società consortili o di consorzi, le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti, ai sensi dell'articolo 83, all'acquisizione della documentazione antimafia dovessero richiederla per ciascuno dei soci consorziati che disponesse di una partecipazione al capitale o al fondo consortile superiore al 10 per cento ovvero che, pur disponendo di una quota inferiore, risultasse tuttavia sottoscrittore di un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore alla predetta soglia del dieci per cento, ovvero ancora dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione. L'eliminazione di tale disposizione dal corpo dell'articolo 91 riflette esclusivamente un'esigenza di affinamento formale del testo normativo, che viene epurato di quelle ridondanze, o, per meglio dire, di previsioni pedissequae, che nulla di sostanzialmente nuovo avrebbero aggiunto alla parte precettiva. Nel caso di specie, infatti, una disposizione del tutto identica è già contenuta nell'articolo 85, comma 2, lettera b), laddove si esplicitano, a proposito della documentazione antimafia *lato sensu*, le figure soggettive da sottoporre a verifiche nel caso di società di capitali. Disposizione, quest'ultima, che viene poi richiamata, e dunque ribadita, dall'articolo 91, comma 4, lettera d), a proposito specificamente dell'informazione.

L'intervento operato sul comma 5 dell'articolo 91 riguarda le imprese straniere e si raccorda con quello, già commentato, che ha riguardato l'articolo 85 del codice. Qui si precisa l'ambito oggettivo cui si devono rivolgere le verifiche del prefetto e le relative modalità di accertamento. L'inclusione delle società straniere, anche prive di sede stabile in Italia, nell'ambito degli operatori assoggettati all'informazione del

prefetto rappresenta, in effetti, un *quid novi* di indubbia rilevanza. Per apprezzare appieno l'innovatività di tale profilo, basterà pensare che per alcuni anni le informazioni antimafia sono state considerate uno strumento non applicabile ai soggetti imprenditoriali non aventi residenza in Italia. Prevaleva, infatti, il convincimento che l'informazione, per sua intrinseca natura, richiedesse, anzi presupponesse la stanzialità dell'impresa, cioè la sua presenza operativa sul territorio nazionale, onde poterne apprezzare, per il tramite delle verifiche e dell'osservazione, soprattutto, degli organi investigativi del posto, l'eventuale cedevolezza alla pressione criminale e, quindi, ricavarne l'avviso che fosse in atto nei suoi confronti un tentativo di infiltrazione mafiosa. A fondamento di tale esclusione stava, insomma, la considerazione che le imprese straniere per mancanza di un radicamento nel territorio, non avrebbero potuto formare oggetto di quegli speciali accertamenti la cui precipua funzione è quella di disvelare "situazioni inquinanti che, nella generalità dei casi, hanno una forte componente di territorialità" (in questi termini si esprimeva un parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, emesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 490/1994, ma prima dell'approvazione del regolamento di semplificazione 252/1998). Questo assunto è poi venuto a cadere, anche perché, con il d.P.R. 252/1998, con un'operazione di sostanziale oggettivazione delle cause sintomatiche da cui desumere un pericolo di infiltrazione, la valutazione del prefetto è stata ancorata alla sussistenza di provvedimenti "predefiniti legislativamente", mentre il margine di apprezzamento più propriamente discrezionale è indirizzato verso le risultanze degli accertamenti degli organi di polizia e dalla complessiva lettura degli elementi fattuali che derivano dall'osservazione anche dei comportamenti tenuti *in loco* dall'impresa. Ci si riferisce, in particolare, alla facoltà di accesso ispettivo ai cantieri, dapprima esercitabile solo con riferimento all'esecuzione di interventi infrastrutturali ricadenti nell'ambito della legge obiettivo, cioè delle grandi opere, in seguito generalizzata con il d.P.R. 150/ 2010, infine trasposta nel codice antimafia (articolo 93). Quest'ultima annotazione tende a mettere in evidenza la possibilità che il contagio mafioso venga ad evidenziarsi nei riguardi di imprese non autoctone dalle verifiche eseguite *in situ*; sicché la territorialità, su cui si incentra l'indagine amministrativa del prefetto, non è legata più soltanto al dato formale dell'appartenenza e della residenzialità, ma deve tener conto, in misura non certamente minore, del contesto ambientale in cui l'opera è realizzata e valutare, rispetto a questo, eventuali comportamenti "adattativi" dell'impresa che vadano a detrimento dei canoni della correttezza legalitaria. In questa prospettiva, il rischio di derive patologiche di tipo mafioso non

può essere considerato una prerogativa esclusiva delle imprese nazionali e rende certamente coerente e legittimo un ampliamento nel senso che si sta illustrando dello spettro dei controlli di prevenzione. L'impresa straniera, dunque, non solo dovrà essere immune, al pari di quella nazionale, dai pregiudizi formali di cui all'articolo 67 del codice, riferibili, cioè, all'assenza di provvedimenti o procedimenti, penali o di prevenzione, ostativi, ma sarà oggetto di verifiche ulteriori anche sulla base dei collegamenti della banca-dati unica nazionale con altre fonti informative di polizia provenienti da omologhi apparati stranieri. Questo, in effetti, è il significato del richiamo ai collegamenti informatici previsti dall'articolo 98, comma 3, del codice. La disposizione in commento sistematizza le indicazioni operative che già il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 180 del codice dei contratti pubblici, aveva introdotto per i lavori di ricostruzione in Abruzzo, dopo il sisma del 6 aprile 2009, e per la realizzazione delle opere connesse ad EXPO Milano 2015, attraverso dedicate linee-guida antimafia adottate in attuazione di specifiche disposizioni di legge.

Un'ulteriore modifica apportata dall'articolo 4 riguarda gli obblighi di tracciamento finanziario dei pagamenti inerenti a contratti pubblici. Intervenendo sul comma 6 dell'articolo 91 del codice, si stabilisce che nel novero delle situazioni indizianti, sintomatiche della sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, va ad iscriversi anche l'ipotesi di reiterate violazioni delle disposizioni in tema di tracciamento, introdotte, come si ricorderà, con la legge 136/2010, concernente l'approvazione del Piano straordinario di contrasto alle mafie. Questa legge, oltre a contenere le norme di delega che hanno poi portato all'adozione del codice, recava disposizioni di diretta applicazione volte ad assicurare la trasparenza delle transazioni discendenti da contratti e subcontratti pubblici, prevedendo l'applicazione di stringenti modalità di verifica dei flussi finanziari basate sull'utilizzo obbligato di conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste italiane Spa, del codice unico di progetto (CUP) unito al codice identificativo di gara (CIG), nonché del bonifico bancario (o di altro mezzo di pagamento, purché idoneo ad assicurare la piena tracciabilità dell'operazione), la cui "combinazione" consente di ricostruire il movimento del denaro e di verificare se, nei diversi passaggi, non ci siano state interferenze illecite rivolte, principalmente ma non esclusivamente, a finalità di corruzione.

La legge 136/2010 è stata piuttosto rigorosa nell'introdurre questa nuova modalità di controllo antimafia: intanto l'ha estesa a tutte le attività della filiera, con l'effetto

che sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità anche i titolari di subappalti e subcontratti (ad esempio, le forniture e gli approvvigionamenti di cantiere) che risultino coinvolti nel ciclo di realizzazione dell'opera pubblica; in secondo luogo, gli strumenti negoziali debbono essere tutti muniti della clausola di tracciabilità e qualora essa manchi ne consegue la nullità insanabile del contratto o del subcontratto. Infine, la mancata osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria determina una responsabilità per illecito amministrativo, da cui consegue, per il contravventore, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la cui irrogazione è competente il prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante (o l'amministrazione concedente, qualora si tratti di concessioni di finanziamenti pubblici).

E' evidente, in presenza di un quadro regolatore così complesso e severo, come il rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità finanziaria venga a rappresentare nelle intenzioni più che esplicite del legislatore una delle nuove frontiere dell'antimafia, da presidiare con misure tali da garantire alla strumentazione di controllo il necessario livello di effettività ed efficacia. Non deve sorprendere, pertanto, che, in coerenza con tale assunto e avendone tratto le debite conseguenze, l'intervento novellistico stabilisca che quando l'inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità non può considerarsi un fatto occasionale o episodico, bensì, per la reiterazione del comportamento inosservante, assurga a sintomo di una refrattarietà alle regole di trasparenza, essa venga attratta verso quelle situazioni di massima attenzione alle quali ascrivere una valenza indiziante.

La condizione della reiterazione ex articolo 8-bis della legge generale sulla depenalizzazione 689/1981, richiamata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n.3, ricorre quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, cioè della stessa disposizione (reiterazione specifica) o di altra disposizione che tuttavia, per la natura dei fatti o per le modalità della condotta, presenti una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. E' da sottolineare come la scelta del legislatore non sia stata quella di intervenire sul catalogo delle situazioni indizianti contenuto nell'articolo 84, comma 4, la cui sussistenza è ritenuta altamente sintomatica ai fini della valutazione prognostica del prefetto (secondo un indirizzo interpretativo l'effetto interdittivo sarebbe addirittura automatico, non residuando che un mero potere ricognitivo del prefetto) e che, induce, salvo che non ricorrano elementi "a

discarico”, a desumere l’esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa. L’intervento riguarda, invece, l’articolo 91, comma 6, venendo a incidere, pertanto, su quel potere valutativo, fortemente discrezionale, del prefetto che può condurre, anche quando non sussistano le situazioni indizianti indicate dall’articolo 84, e tuttavia si sia in presenza di pronunce penali per reati strumentali all’attività della criminalità organizzata, di adottare comunque un’informazione interdittiva. E’ logico che una simile misura richiede una pregnanza particolare del quadro indiziario; ed è per questa ragione che viene richiesta, oltre al dato penale che può anche non riguardare nessun soggetto della compagine societaria, la presenza ulteriore di *concreti elementi* da cui risulti il condizionamento dell’impresa ovvero la sua strumentalità rispetto agli interessi locupletivi della criminalità organizzata. Ora, l’esigenza di acquisire elementi concreti che corroborino e avvalorino il dato indiziante, è da ritenere che vada affermata anche in relazione all’accertamento della violazione degli obblighi di tracciamento finanziario. Tale accertamento, peraltro, nella logica della norma, viene ad essere attratto nel sistema dei controlli antimafia e refluisce nel potere valutativo che il prefetto esercita in sede di rilascio di un’informazione. Si assiste, dunque, ad una sorta di saldatura tra due ambiti settoriali- quello della trasparenza finanziaria ai fini antimafia e quello dei controlli antimafia sui contratti pubblici- altrimenti destinati a non avere punti di contatto e di confluenza. Naturalmente si sta parlando di un effetto di consolidamento del regime complessivo dei controlli antimafia che fa leva sull’attivazione della rete dei prefetti, non tanto sulla singola autorità prefettizia. Una ragione di più perché il sistema di circolazione e di scambio informativo tra i prefetti venga maggiormente rafforzato, a cominciare dall’attivazione della banca-dati unica nazionale.

La disposizione che chiude l’articolo 4 del correttivo assolve ad una duplice finalità. La prima di esse consiste nell’ampliare il novero dei soggetti e degli enti a cui viene trasmessa, ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza, l’informazione antimafia interdittiva. Per tale aspetto, pertanto, la novella viene a muoversi in una logica non dissimile da quella che abbiamo appena visto a proposito della valorizzazione degli esiti dell’accertamento di reiterate violazioni agli obblighi di tracciabilità finanziaria, utilizzabili anche a fini interdittivi dell’impresa. In questo caso, invece, è l’informazione interdittiva del prefetto ad innescare altri possibili esiti. Rispetto alla precedente versione, contenuta nell’articolo 93, comma 6, del codice, l’elenco registra tre nuovi destinatari dell’interdittiva. Il primo tra questi, in ordine di citazione da parte della norma, è la Direzione nazionale antimafia, che

peraltro ha un ruolo preciso anche nella rete dei controlli di prevenzione, partecipandovi con il suo apporto di esperienza; in particolare la Dna esprime una propria qualificata rappresentanza nell'ambito del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. Si ha poi l'ingresso in questo ambito di due nuovi soggetti, estranei entrambi al sistema investigativo-giudiziario: si sta parlando dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Agenzie delle entrate. Quanto alla prima, il suo inserimento sembra oltremodo opportuno venendosi a connettere, come esplicita la norma stessa, alle competenze che le sono state attribuite recentemente per l'attribuzione alle imprese che ne facciano richiesta del rating di legalità, disciplinato, in raccordo con i Ministeri dell'interno e della giustizia, con delibera n.24075 del 14 novembre 2012, adottata in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 27/2012.

Gli uffici dell'Agenzia delle entrate, competenti a ricevere per ulteriori elaborazioni, l'informazione interdittiva sono quelli della provincia in cui ha sede legale l'impresa nei cui riguardi l'informazione stessa è stata adottata. L'inclusione dell'Agenzia delle entrate sembra corrispondere ad una giusta esigenza di estensione del patrimonio conoscitivo, assai avvertita a causa della pervasiva ingerenza delle mafie nei circuiti economici legali, ed appare finalizzata anche all'avvio eventuale di accertamenti tributari.

Per quanto riguarda l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, che era già presente tra i destinatari dell'informazione interdittiva, la novità è ravvisabile nel fatto che la comunicazione dell'informazione viene prevista anche ai fini dell'inserimento nella banca-dati dei contratti pubblici tenuta dall'AVCP (entrata in funzione il 1° gennaio 2013), oltre che nel casellario informatico istituito presso l'Osservatorio della stessa Autorità.

Detto che la comunicazione dell'informazione può naturalmente avvenire anche in via telematica, va ora illustrata la seconda e più pregnante finalità cui ubbidisce la norma. Anche a questo proposito si impone una breve premessa. Nell'originaria impostazione del codice, la trasmissione dell'interdittiva veniva prevista solo in esito ad un accertamento disposto in sede di accesso ispettivo ai cantieri, cioè solo quando si trattasse di un'informazione a contenuto negativo che faceva seguito a un'ispezione *in situ*. Ciò in quanto la disposizione codicistica si limitava a trasporre l'omologa norma contenuta nel d.P.R. 150/2010, senza alcun intervento adattativo che opportunamente ne ampliasse le potenzialità; sicché, "confinando" la

disposizione all'interno dell'articolo 93, l'effetto di promuovere la circolarità informativa veniva ad essere incongruamente ristretto alle suddette ipotesi di accertamento antimafia, peraltro sensibilmente inferiore, per via del loro particolare innesco, al numero complessivo delle informazioni emesse.

Il correttivo colloca, invece, la disposizione (anche modificandola in parte, come si è visto) all'interno dell'articolo 91, che definisce i contenuti essenziali e generali dell'informazione antimafia, al quale viene aggiunto il comma 7-bis. Ed è proprio in forza di questa nuova e diversa collocazione che la disposizione viene oggi a riguardare *qualsivoglia* informazione interdittiva, e non solo, quindi, quelle emesse a seguito di un accesso ispettivo ai cantieri. L'abrogazione del comma 6 dell'articolo 93 del codice, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), rappresenta, pertanto, null'altro che una semplice norma tecnica di raccordo.

Commento all'articolo 9 del d.lgs. 218/2012

L'articolo 9 può in un certo senso considerarsi la più rilevante delle disposizioni recate dall'intervento correttivo. In effetti, è in forza del comma 1 dell'articolo 9, che riscrive il comma 1 dell'articolo 119 del codice antimafia, che viene a prodursi uno degli effetti maggiori e salienti del provvedimento, consistente nell'anticipazione dell'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del codice. Come si ricorderà, fatta eccezione, *pour cause*, per le disposizioni recate nel Capo V relativo alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l'entrata in vigore dell'intero libro II veniva differita ai 24 mesi successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero dell'ultimo dei regolamenti, se più d'uno, concernenti le modalità di funzionamento della predetta banca dati.

Si premette che, allo stato, nessun regolamento è stato adottato in materia, ancorché siano trascorsi ben più dei sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice antimafia, che l'articolo 99, comma 1, dello stesso codice assegnava al Governo ai fini dell'adozione di tale provvedimento.

A parte il rilievo sul carattere non perentorio del suddetto termine, la circostanza che nessun provvedimento sia stato finora approvato da un lato, lascia trasparire

quanto complesso si riveli l'esercizio normativo cui è chiamato il Governo, dall'altro fa ben comprendere come la disponibilità, per l'operatore del diritto, delle norme del codice in materia di controllo antimafia dei contratti pubblici risultasse proiettata in una prospettiva futura e incerta. Con la conseguenza che le "vecchie" norme avrebbero continuato a trovare applicazione per un periodo di transitorietà certamente non breve, con ciò venendo a frustrare le aspettative di un "cambio di passo" a cui si connette l'applicazione del nuovo regime. Si pensi, ad esempio, alla individuazione, con decreto del Ministro dell'interno, delle tipologie di attività d'impresa considerate particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, in ragione del settore d'impiego o del contesto ambientale, per le quali, a mente dell'articolo 91, comma 7, del codice, è sempre richiesta l'acquisizione della documentazione antimafia, indipendentemente dai limiti di importo o dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o del provvedimento comunque ampliativo. E si pensi anche all'efficacia dell'informazione interdittiva che, a norma dell'articolo 94 del codice, in attuazione di un ben preciso principio di delega, non è limitata alla sola amministrazione che ne ha chiesto il rilascio, ma viene estesa a tutti i rapporti, anche già costituiti, con la pubblica amministrazione, determinando un obbligo generalizzato, e non più la mera facoltà, di porre in essere, a seguito di un'informazione negativa, un'attività dagli esiti rescissori e caducatori.

E' evidente, dunque, come, in mancanza di un deciso intervento di "sblocco", una significativa partizione del codice antimafia sarebbe rimasta paralizzata più o meno *sine die*.

L'articolo 9, comma 1, interviene su questo meccanismo di rinvio, semplicemente eliminandolo. Viene previsto, infatti, che le disposizioni del libro II del codice entrano in vigore trascorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo dei decreti correttivi adottati ai sensi della legge 136/2010 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012).

Appare abbastanza ovvio che il passaggio ormai imminente al nuovo regime determinerà complessi problemi pratici, come accade in ogni fase di transizione. E' perciò da attendersi una circolare ministeriale con la quale siano fornite dall'Amministrazione centrale dell'interno alla prefetture le più urgenti ed essenziali indicazioni operative. Ciò anche in relazione al fatto che l'articolo 9, oltre ad eliminare il meccanismo di "congelamento" che paralizzava gli effetti del libro II, è anche intervenuto a ridefinire il quadro delle disposizioni su cui verrà a dispiegarsi

l'effetto abrogativo. In particolare, con l'abrogazione del d.P.R. 252/1998, verrà a cadere la facoltà dei prefetti di adottare, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 10, comma 9, del predetto regolamento, le informazioni cosiddette atipiche o supplementari. Si tratta, come è noto, di informazioni che non producono effetti interdittivi automatici, nel senso che la relativa adozione non genera *ex se* l'obbligo dell'amministrazione di non procedere alla sottoscrizione del contratto, all'approvazione del subcontratto o al rilascio della concessione o erogazione pubblica richiesta. Il rilascio delle informazioni di siffatto tipo, ancorché non produca esiti ostativi, impegna nondimeno l'amministrazione ricevente a tenerne conto nell'esercizio delle attribuzioni discrezionali che la legge le conferisce. La disposizione trasponeva nel sistema delle cautele antimafia l'articolo 1-*septies* del d.l. 629/1982, norma che interessava, in origine, l'attività dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e che poi, con la cessazione di tale figura amministrativa, è venuta a riguardare l'attività dei prefetti (sebbene essi, nell'estrinsecazione di detta attività, agiscano su delega permanente del Ministro dell'interno). In base a tale norma l'Alto Commissario poteva segnalare alle amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi e esplosivi, e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi e al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni ritenute utili ai fini dell'esercizio delle relative potestà discrezionali ammesse dalla legge, con riguardo anche all'adozione in autotutela di eventuali provvedimenti di ritiro. E' del tutto evidente come la disposizione in commento fosse stata concepita per corrispondere ad una logica funzionale estranea al sistema della documentazione antimafia. Il suo scopo sembra, invece, rinvenirsi nell'opportunità di mettere in campo, contro la pervasiva ingerenza della criminalità, a presidio di alcune attività economiche, specie di quelle "sensibili", strumenti più affinati di *intelligence* di tipo collaborativo, oggi si potrebbe dire basati sulla leale e reciproca collaborazione. Il decreto correttivo- a parere di chi scrive, molto opportunamente- conserva nel sistema, sia pure fuori dal regime normativo delle verifiche antimafia dei contratti pubblici, tale facoltà informativa, recuperando l'articolo 1-*septies*. Ciò, tuttavia, non significa che sia intervenuto un ripensamento riguardo all'opzione codicistica di eliminare le informazioni atipiche, la cui soppressione resta confermata anche dal primo decreto correttivo. Tale opzione ha corrisposto alla scelta di saldare l'esito degli accertamenti antimafia ad uno schema sostanzialmente binario che contempla, cioè, due soli possibili esiti: secondo il primo, l'accertamento si conclude con

l'attestazione dell'insussistenza dei tentativi infiltrazione mafiosa, e pertanto abilita il sistema al rilascio immediato della documentazione liberatoria in favore del soggetto richiedente; secondo l'altro, l'accertamento si esaurisce con un'interdittiva, essendo stato riscontrato un tentativo di infiltrazione mafiosa. Dunque, *tertium non datur*. Con l'entrata in vigore del correttivo, lo si ribadisce, i prefetti non avranno più titolo al rilascio di un'informazione atipica.

Bruno Frattasi